



STUDIO SBREVIGLIERI

Studio Sbreviglieri Rag. Marco
Via F.lli Cervi, 3 - Villa Poma
46036 Borgo Mantovano (MN)
Tel. 0386/864222
Consulenza@studiosbreviglieri.it
Paghe@studiosbreviglieri.it
www.studiosbreviglieri.it

Borgo Mantovano (MN), lì 28/03/2022

Alla Spett.le Clientela di Studio

OGGETTO: DL SOSTEGNI TER.

Gentile Cliente,

È stato emanato il Dl 4 del 27 gennaio 2022, il cosiddetto “Decreto Sostegni ter”, che **contiene nuovi contributi per determinate attività.**

Di seguito, in ordine di articolo, viene riportata una sintesi dei principali interventi di natura fiscale.

ARTICOLO 1 – MISURE DI SOSTEGNO PER ATTIVITÀ CHIUSE

Viene rifinanziato il **Fondo di sostegno alle attività chiuse**, di cui all'articolo 2, del Dl 73/2021, mettendo a disposizione 20 milioni di euro per l'anno 2022.

Ricordando che l'articolo 2 del richiamato Dl 73 ha istituito il "Fondo per il sostegno delle attività economiche chiuse", a favore delle attività economiche per cui sia stata disposta, nell'allora periodo compreso **tra il 1° gennaio 2021 e il 25 luglio 2021**, la **chiusura** dell'attività per un periodo complessivo, nel medesimo periodo, **di almeno 100 giorni**, con il Dl 4 in commento viene stabilito che il rifinanziamento per il 2022 è destinato alle attività che, **alla data del 27 gennaio 2022, risultano chiuse, a causa di misure di prevenzione** adottate ai sensi del secondo comma, dell'articolo 6, del Dl 221/2021, ovvero **sale da ballo, discoteche e locali assimilati.**

. [...]

- **vengono sospesi:**

- i termini relativi ai **versamenti di ritenute alla fonte riferite a lavoro dipendente** (articolo 23 del Dpr 600/1973) e a **lavoro assimilato a quello dipendente** (articolo 24 del Dpr 600/19), nonché i versamenti delle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale che i soggetti di cui sopra operano come sostituti d'imposta, nel mese di gennaio 2022;

- i **termini di versamento dell'Iva** in scadenza nel mese di gennaio 2022.

I versamenti di cui sopra devono essere effettuati in un'unica soluzione entro il 16 settembre 2022, senza applicazione di sanzioni e interessi e senza rimborso di quanto eventualmente già versato.

ARTICOLO 2 – FONDO PER IL RILANCIO DELLE ATTIVITÀ DI COMMERCIO AL DETTAGLIO

Viene istituito il "Fondo per il rilancio delle attività economiche", con una dotazione di 200 milioni di euro per il 2022, finalizzato a concedere un **contributo a fondo perduto alle imprese che svolgono in via prevalente attività di commercio al dettaglio** identificate con i codici Ateco 2007 riportati nella tabella che segue e se in possesso dei seguenti **requisiti:**

- un ammontare dei **ricavi** riferito al 2019 **non superiore a 2 milioni di euro;**

- una **riduzione del fatturato nel 2021 non inferiore al 30% rispetto al 2019.**

Per la quantificazione della riduzione del fatturato rilevano i ricavi di cui all'articolo 85, comma 1, lettere a) e b), del Dpr 917/1986.



Non solo: alla presentazione della domanda di accesso al contributo in commento le imprese devono anche essere in possesso dei **seguenti requisiti**:

- avere la sede legale o operativa nel territorio dello Stato;
- risultare regolarmente costituite, iscritte e attive nel registro delle Imprese;
- non essere in liquidazione volontaria o sottoposte a procedure concorsuali con finalità liquidatorie;
- non essere già in difficoltà, in base al regolamento (Ue) n. 651/214, alla data del 31 dicembre 2019;
- non essere destinatarie di misure interdittive in base alla lettera d), del secondo comma, dell'articolo 9, del Dlgs 231/2001.

Codici Ateco 2007 richiamati dalla norma

Codici Ateco	Descrizione
47.19	Commercio al dettaglio in altri esercizi non specializzati
47.30	Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi specializzati
47.43	Commercio al dettaglio di apparecchiature audio e video in esercizi specializzati
47.5	Commercio al dettaglio di altri prodotti per uso domestico in esercizi specializzati
47.6	Commercio al dettaglio di articoli culturali e ricreativi in esercizi specializzati
47.71	Commercio al dettaglio di articoli di abbigliamento in esercizi specializzati
47.72	Commercio al dettaglio di calzature e articoli in pelle in esercizi specializzati
47.75	Commercio al dettaglio di cosmetici, di articoli di profumeria e di erboristeria in esercizi specializzati
47.76	Commercio al dettaglio di fiori, piante, semi, fertilizzanti, animali domestici e alimenti per animali domestici in esercizi specializzati
47.77	Commercio al dettaglio di orologi e articoli di gioielleria in esercizi specializzati
47.78	Commercio al dettaglio di altri prodotti (esclusi quelli di seconda mano) in esercizi specializzati
47.79	Commercio al dettaglio di articoli di seconda mano in negozi
47.82	Commercio al dettaglio ambulante di prodotti tessili, abbigliamento e calzature
47.89	Commercio al dettaglio ambulante di altri prodotti
47.99	Altro commercio al dettaglio al di fuori di negozi, banchi o mercati

Facendo presente che i contributi in commento spettano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previste dalla Sezione 3.1 del «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del Covid-19», **per poter ottenere il contributo le imprese devono presentare al Mise, in via telematica, una apposita istanza, che deve essere approvata** tramite apposito provvedimento, che indichi la sussistenza dei requisiti di cui sopra. Dopo che è spirato il termine finale per la trasmissione delle predette istanze, **che sarà fissato da apposito provvedimento**, le risorse finanziarie del fondo vengo ripartite tra gli aventi diritto applicando la percentuale indicata nella tabella che segue alla differenza tra:

- **ammontare medio mensile dei ricavi relativi al periodo d'imposta 2021 e**
- **ammontare medio mensile dei medesimi ricavi relativi al periodo d'imposta 2019.**

Percentuale da applicare alla differenza tra ricavi 2021 e ricavi 2019

Per i soggetti con ricavi relativi al periodo d'imposta 2019 non superiori a euro 400.000	60 per cento
Per i soggetti con ricavi relativi al periodo d'imposta 2019 superiori a euro 400.000 e fino a euro 1.000.000	50 per cento
Per i soggetti con ricavi relativi al periodo d'imposta 2019 superiori a euro 1.000.000 e fino a euro 2.000.000	40 per cento

Mentre per la quantificazione dei ricavi necessari per l'individuazione della percentuale di contributo, si deve fare riferimento a quelli di cui all'articolo 85, primo comma, lettere a) e b), del Dpr 917/1986, l'impresa istante deve ridurre il contributo stesso in caso di superamento del limite degli aiuti di Stato.



Se, inoltre, la dotazione complessivamente messa a disposizione per il contributo in commento non fosse sufficiente in rapporto alle richieste pervenute, lo stesso contributo **sarà ridotto in modo proporzionale**.

ARTICOLO 3, COMMA 1 – ULTERIORI MISURE A SOSTEGNO DELLE ATTIVITÀ ECONOMICHE PARTICOLARMENTE COLPITE DAL COVID-19

Per il 2022 viene incrementata di euro 20 milioni la dotazione del Fondo [...] da destinare al sostegno **delle categorie economiche particolarmente colpite dal Covid-19**, incluse le imprese esercenti **attività commerciale o di ristorazione operanti nei centri storici, le imprese operanti nel settore dei matrimoni e degli eventi privati e le imprese esercenti trasporto turistico di persone mediante autobus coperti, da destinare a interventi in favore di:**

- **parchi tematici,**
- **acquari,**
- **parchi geologici,**
- **giardini zoologici.**

ARTICOLO 3, COMMA 2 – CONTRIBUTI PER ORGANIZZATORI DI FESTE E CERIMONIE, RISTORAZIONE SENZA SOMMINISTRAZIONE, CATERING, BAR E PISCINE

Modificando la rubrica dell'articolo 1-ter del Dl 73/2021, che passa da «Contributi per i settori del wedding, dell'intrattenimento e dell'Ho.re.ca.» a «Contributi per i settori del wedding, dell'intrattenimento, dell'Horeca e altri settori in difficoltà», viene stabilito, con il nuovo comma 2-bis, che per l'anno 2022 sono stanziati euro 40 milioni per interventi **per le imprese che svolgono come attività prevalente, una di quelle indicate nella tabella che segue**, a condizione che **nell'anno 2021 abbiano subito una riduzione dei ricavi**, di cui all'articolo 85, primo comma, lettere a) e b) del Dpr 917/1986, **non inferiore al 40 per cento rispetto ai ricavi del 2019**.

Per le imprese costituite nel corso del 2020, al posto della riduzione dei ricavi si deve fare riferimento all'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dei mesi del 2020 successivi a quello di apertura della partita Iva rispetto all'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del 2021.

Codici Ateco 2007 delle attività coinvolte dalla norma

96.09.05	Organizzazione di feste e cerimonie
56.10	Ristoranti e attività di ristorazione mobile
56.21	Fornitura di pasti preparati (catering per eventi)
56.30	Bar e altri esercizi simili senza cucina
93.11.2	Gestione di piscine

ARTICOLO 3, COMMA 3 – CREDITO D'IMPOSTA PER RIMANENZE FINALI DEL SETTORE TESSILE, DELLA MODA E DEGLI ACCESSORI

Viene stabilito che il credito d'imposta di cui all'articolo 48-bis del Dl 34/2020, riconosciuto alle imprese del settore tessile, della moda e degli accessori che subiscono **un incremento delle rimanenze finali di magazzino**, è riconosciuto anche per l'esercizio in corso al 31 dicembre 2021, anche alle imprese che operano nel settore:

- del commercio dei prodotti tessili,
- della moda,
- del calzaturiero,
- della pelletteria,

che svolgono attività che sono identificate dai codici Ateco 2007 riportati nella tabella che segue.

Codici Ateco 2007 delle attività coinvolte dalla norma

47.51	Commercio al dettaglio di prodotti tessili in esercizi specializzati
47.71	Commercio al dettaglio di articoli di abbigliamento in esercizi specializzati



47.72 Commercio al dettaglio di calzature e articoli in pelle in esercizi specializzati
È appena il caso di ricordare che il citato articolo 48-bis del Dl 34/2020, inserito in fase di conversione in legge 77 del 17 luglio 2020, ha introdotto un credito d'imposta a favore dei soggetti esercenti attività d'impresa operanti nell'industria tessile e della moda, della produzione calzaturiera e della pelletteria e che attraverso il decreto del Ministero dello sviluppo economico (Mise) del 27 luglio 2021, pubblicato in Gazzetta Ufficiale 233 del 19 settembre 2021, è stata data attuazione alla normativa individuando in modo puntuale le attività che possono accedere all'agevolazione in commento.

La condizione per poter usufruire del credito d'imposta è che le imprese interessate abbiano incrementato il valore delle rimanenze finali di magazzino nei periodi d'imposta in corso alla data del 10 marzo 2020 e in quello in corso alla data del 31 dicembre 2021, rispetto alla media del valore delle rimanenze dei tre periodi d'imposta precedenti a quello per cui spetta il beneficio stesso. Sulla differenza tra il valore delle rimanenze finali alla fine dei periodi anzidetti e la media del valore delle rimanenze finali alla fine dei tre periodi precedenti rispetto a quello agevolato, viene riconosciuto un credito d'imposta pari al 30 per cento della differenza stessa.

ARTICOLO 5 – CREDITO D'IMPOSTA PER IMPRESE TURISTICHE PER CANONI DI LOCAZIONE

Viene stabilito che il credito d'imposta di cui all'articolo 28 del Dl 34/2020, riconosciuto ai soggetti che esercitano attività d'impresa, arti o professioni, con ricavi o compensi non superiori a euro 5.000.000 nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data del 19.5.2020, ricavi che non contano per le **strutture alberghiere e agrituristiche, nonché agli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e enti religiosi civilisticamente riconosciuti, viene ora riconosciuto anche alle imprese del settore turistico**, in relazione ai **canoni versati con riferimento a ciascuno dei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2022.**

Il credito d'imposta, che è bene ricordare ammonta al **60 per cento dell'ammontare mensile del canone di locazione, di leasing o di concessione**, spetta ora a condizione che i soggetti di cui sopra abbiano subito una **diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel mese di riferimento dell'anno 2022 di almeno il 50 per cento rispetto allo stesso mese dell'anno 2019.**

Tale norma si applica nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del Covid-19», e successive modifiche, e deve essere autorizzata dalla Commissione europea.

ARTICOLO 6 – BUONI TERMALI

Viene stabilito che i buoni per l'acquisto dei servizi termali, di cui all'articolo 29-bis del decreto-legge n. 104 del 2020, **che non sono stati fruiti entro la data dell'8 gennaio 2022, possono essere utilizzati entro la data del 31 marzo 2022.** [...]

ARTICOLO 8, COMMA 3 – ESONERO PAGAMENTO CANONE UNICO

Attraverso una modifica al sesto comma, dell'articolo 65, del decreto-legge n. 73 del 2021, viene prorogata fino al 30 giugno 2022 **l'esonero dal pagamento del canone unico** di cui ai commi 816 e seguenti, dell'articolo 1, della legge n. 160 del 2019, riconosciuto ai soggetti che esercitano le attività di cui all'articolo 1, della legge n. 337 del 1968, ossia le attività di **circhi equestri e dello spettacolo viaggiante titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l'utilizzazione del suolo pubblico.** [...]

ARTICOLO 9, COMMA 1 – DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI SPORT

Per sostenere gli operatori del settore sportivo interessati dalle restrizioni di cui al decreto-legge n. 229 del 2021, viene disposto che le disposizioni di cui all'articolo 81, del decreto-legge n. 104 del 2020, si **applicano anche per gli investimenti pubblicitari effettuati dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 marzo 2022.**

L'articolo 81 riconosce, sinteticamente, un credito d'imposta a favore di:

- imprese,



- lavoratori autonomi,
- enti non commerciali,

che effettuano investimenti in campagne pubblicitarie, incluse le sponsorizzazioni, per un importo complessivo non inferiore a euro 10.000, nei confronti di:

- leghe che organizzano campionati nazionali a squadre nell'ambito delle discipline olimpiche e paralimpiche,

- società sportive professionistiche, iscritte al CONI,
- società e associazioni sportive dilettantistiche iscritte al CONI,

con espressa esclusione dei soggetti che applicano il regime di cui alla L 398/1991, e purché i soggetti sopra indicati abbiano ricavi nel periodo d'imposta 2019, prodotti in Italia, almeno pari a euro 150.000 e fino ad un massimo di euro 15milioni. **Il contributo riconosciuto sotto forma di credito d'imposta è pari al 50% degli investimenti effettuati.**

ARTICOLO 9, COMMI DA 2 A 4 – CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO PER IL SETTORE SPORTIVO

Attraverso il secondo comma, dell'articolo 9 del decreto in commento, viene incrementata di euro 20 milioni per il 2022 la dotazione del fondo di cui al terzo comma, dell'articolo 10, decreto-legge n. 73 del 2021, **istituito per riconoscere un contributo a fondo perduto per ristorare le spese sanitarie di sanificazione e prevenzione e per l'effettuazione di test di diagnosi dell'infezione da COVID-19, in favore delle società sportive professionistiche**, che rispettano determinate condizioni, e delle società ed associazioni sportive dilettantistiche iscritte al registro CONI operanti in discipline ammesse ai Giochi olimpici e paralimpici.

Viene ora disposto che la dotazione per il 2022, che costituisce limite di spesa, è destinata all'erogazione di un contributo a fondo perduto finalizzato a ristorare le medesime spese appena sopra indicate nonché ogni altra spesa sostenuta in applicazione dei protocolli sanitari emanati dagli Organismi sportivi e validati dalle autorità governative competenti per l'intero periodo dello stato di emergenza nazionale, sempre in favore:

- **delle società sportive professionistiche e**
- **delle società ed associazioni sportive dilettantistiche iscritte al registro nazionale delle associazioni e società dilettantistiche.**

Il terzo comma dell'articolo 9 del decreto in commento stabilisce che, sempre per far fronte alla crisi economica determinata dalle misure di contenimento del COVID-19 contenute nel decreto-legge n. 229 del 2021, alcune risorse del «Fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano» **possono essere parzialmente destinate per erogare contributi a fondo perduto a**

- associazioni e società sportive dilettantistiche maggiormente colpite dalle restrizioni,
- con specifico riferimento alle associazioni e società sportive dilettantistiche che gestiscono impianti sportivi, e
- alle società e associazioni dilettantistiche che gestiscono impianti per l'attività natatoria.

È necessario apposito decreto attuativo.

Il quarto comma dell'articolo 9 aumenta di 20 milioni la dotazione del «Fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano», istituito dal comma 369, dell'articolo 1, della legge n. 2015 del 2017, destinato a finanziare progetti collegati a una delle seguenti finalità:

- incentivare l'avviamento all'esercizio della pratica sportiva delle persone disabili mediante l'uso di ausili per lo sport;
- sostenere la realizzazione di eventi calcistici di rilevanza internazionale;
- sostenere la realizzazione di altri eventi sportivi di rilevanza internazionale;
- sostenere la maternità delle atlete non professioniste;
- garantire il diritto all'esercizio della pratica sportiva quale insopprimibile forma di svolgimento della personalità del minore, anche attraverso la realizzazione di campagne di sensibilizzazione;
- sostenere la realizzazione di eventi sportivi femminili di rilevanza nazionale e internazionale.



ARTICOLO 10 – CREDITO D'IMPOSTA PER INVESTIMENTI IN BENI STRUMENTALI

Modificando il comma 1057-bis, dell'articolo 1, della legge di bilancio 2021, n. 178 del 2020, che dispone, dopo le modifiche apportate dalla lettera b), del comma 44, dell'articolo 1, della legge di bilancio 2022, n. 243 del 2021, che **alle imprese che effettuano investimenti in beni materiali strumentali nuovi di cui all'allegato A della legge n. 232 del 2016 (c.d. beni "Industria 4.0"), dal 1° gennaio 2023 e fino al 31 dicembre 2025, ovvero entro il 30 giugno 2026, a condizione che entro il 31 dicembre 2025**

- l'ordine sia accettato dal venditore e
- sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione, viene riconosciuto un credito d'imposta
- **del 20 per cento del costo**, per gli investimenti fino a euro 2.500.000,
- **del 10 per cento del costo**, per gli investimenti superiori a euro 2.500.000 e fino a euro 10.000.000,
- **del 5 per cento del costo**, per gli investimenti superiori a euro 10.000.000 e fino a euro 20.000.000, viene ora stabilito che per la quota di investimenti diretti alla realizzazione di obiettivi di transizione ecologica, da individuare con decreto, superiore ad euro 10.000.000 e fino al limite di euro 50.000.000, è riconosciuto un credito d'imposta del 5 per cento.

ARTICOLO 15 – CREDITO D'IMPOSTA PER IMPRESE ENERGIVORE

Viene riconosciuto un credito d'imposta alle **imprese a forte consumo di energia elettrica**, di cui al decreto del 21 dicembre 2017,

- i cui costi per kWh della componente elettrica, calcolati sulla base della media dell'ultimo trimestre 2021, al netto di imposte ed eventuali sussidi,
- abbiano subito un **incremento superiore al 30 per cento** rispetto al medesimo periodo dell'anno 2019.

Il credito d'imposta è pari al 20 per cento delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel primo trimestre 2022, e

- può essere utilizzato solo in compensazione,
- non sottostà ai limiti di cui all'articolo 34 della legge n. 388 del 2000,
- non concorre alla formazione del reddito d'impresa,
- non concorre alla base imponibile IRAP,
- non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del DPR n. 917 del 1986, che rispettivamente riguardano la determinazione della deducibilità degli interessi passivi per i soggetti Irpef e delle spese generali, per tutti i soggetti che applicano le norme del Tuir per la determinazione del reddito d'impresa,
- è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi purché tale cumulo non porti al superamento del costo sostenuto, tenendo conto anche della non concorrenza al reddito e alla base imponibile IRAP.

ARTICOLO 24, COMMI 6 E 7 – CONTRIBUTO PER IL SETTORE DEL TRASPORTO SU STRADA MEDIANTE AUTOBUS

A favore delle imprese **esercenti servizi nel settore del trasporto effettuati su strada mediante autobus** e non soggetti a obblighi di servizio pubblico, viene istituito un Fondo, con una dotazione di euro 15 milioni per il 2022, finalizzato a compensare i danni subiti in conseguenza delle misure di contenimento e di contrasto all'emergenza da COVID-19.

L'importo massimo riconoscibile **non può essere superiore al 40 per cento:**

- **dei minori ricavi registrati nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2022 ed il 31 marzo 2022** rispetto

- **al medesimo periodo dell'anno 2019,**

e, comunque, nel limite massimo dell'8 per cento della dotazione del fondo. Tale contributo viene riconosciuto anche alle **imprese esercenti servizi di noleggio autobus con conducente**, ai sensi della legge 11 agosto 2003, n. 218.



Per i soggetti che hanno attivato la partita IVA dal 1° gennaio 2019, il contributo di cui sopra è determinato in misura non superiore al 40 per cento

- dei ricavi registrati nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2022 ed il 31 marzo 2022, e, comunque, nel limite massimo dell'8 per cento della dotazione del fondo. [...]

Sono necessari appositi decreti nonché, per la loro efficacia, l'autorizzazione della Commissione europea.

ARTICOLO 27, COMMA 2 – ABROGAZIONE ARTICOLO 21 LEGGE N. 238 DEL 2021

Viene abrogato l'articolo 21 della legge europea 2019-2020, n. 238 del 23 dicembre 2021, pubblicata in Gazzetta Ufficiale del 17 gennaio 2021, n. 12, con entrata in vigore dal 1° febbraio 2022. Tale articolo 21 conteneva le norme atte a recepire ed attuare la direttiva (UE) n. 2018/1910 del Consiglio, del 4 dicembre 2018, che modifica la direttiva IVA di refusione 2006/112/CE, **con riferimento alle norme sul "call-off stock" e le cessioni intracomunitarie a catena.** [...]

ARTICOLO 28 – MISURE PER IL CONTRASTO DELLE FRODI NEL SETTORE DELLE AGEVOLAZIONI FISCALI

Apportando modifiche all'articolo 121 del decreto-legge n. 34 del 2020, articolo che disciplina l'istituto dell'opzione dello sconto in fattura e della cessione del credito con riferimento a determinati interventi, di natura edile, tra cui quelli riferiti al così detto "Superbonus", viene disposto che:

- **in caso di opzione per lo sconto in fattura (lettera a), del primo comma, del richiamato articolo 121), i cessionari del credito (i.e. della detrazione) hanno facoltà di cederlo ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza che questi abbiano facoltà di effettuare una ulteriore cessione. Quindi, il titolare della detrazione riceve lo sconto in fattura dal fornitore, questi (primo cessionario) lo può cedere a chiunque ma tale ultimo soggetto (secondo cessionario) non può più cederlo;**

- in caso di opzione per la cessione del credito (lettera b), del primo comma, del richiamato articolo 121), **la prima cessione può avvenire a chiunque ma il cessionario non può più cedere il credito potendolo, quindi, solo utilizzare.**

Viene anche modificato l'articolo 122 del decreto-legge n. 34 del 2020, che autorizza i soggetti beneficiari di uno dei crediti d'imposta di seguito indicati ad optare, in luogo dell'utilizzo diretto, per la loro cessione, anche parziale, ad altri soggetti, inclusi locatore e concedente (a fronte di uno sconto di pari ammontare), ed inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari. Anche in questo caso l'articolo 28 del decreto in commento stabilisce che il soggetto cessionario non ha facoltà di effettuare ulteriori cessioni.

I crediti d'imposta coinvolti dall'articolo 122 sono i seguenti, sinteticamente indicati:

- il credito d'imposta, stabilito nella misura del 60 per cento del **canone di locazione**, di cui all'articolo 65 del decreto-legge "Cura Italia", n. 18 del 2020, che è riconosciuto agli esercenti attività d'impresa, salvo i soggetti espressamente esclusi dalla norma, che conducono in locazione immobili classificati in categoria catastale C/1, "negozi e botteghe";

- il credito d'imposta di cui all'articolo 28 del decreto-legge n. 34 del 2020 che spetta ai soggetti che esercitano attività d'impresa, arti o professioni, ad enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore, e a enti religiosi civilisticamente riconosciuti, **qualora conducano in locazione, anche operativa, o in concessione, immobili non abitativi in genere;**

- il credito d'imposta per **l'adeguamento degli ambienti di lavoro**, di cui all'articolo 120 del decreto-legge n. 34 del 2020, riconosciuto nella misura del 60 per cento delle spese individuate dalla norma e che da un punto di vista soggettivo è rivolto agli esercenti attività d'impresa, in luoghi aperti al pubblico, svolte sia in forma individuale, sia attraverso società, indipendentemente da regime contabile adottato, da stabili organizzazioni di soggetti non residenti, ai soggetti esercenti arti o professioni, in luoghi aperti al pubblico, che producono reddito di lavoro autonomo, alle associazioni, alle fondazioni, agli altri enti privati, compresi gli enti del Terzo settore;

- il credito d'imposta per la **sanificazione e l'acquisto di dispositivi di protezione individuale**, di cui all'articolo 125 del decreto-legge n. 34 del 2020, fissato nella misura del 60 per cento delle spese



STUDIO SBREVIGLIERI

sostenute, riconosciuto agli esercenti attività d'impresa, arte e professioni nonché agli enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti.

Il secondo comma dell'articolo 28 del decreto-legge in commento dispone, in via transitoria, sia per le opzioni di cui all'articolo 121 del decreto-legge n. 34 del 2020, sia per la cessione del credito di cui all'articolo 122 del medesimo decreto-legge, che i crediti che alla data del 7 febbraio 2022 sono stati precedentemente oggetto di sconto in fattura o cessione del credito, possono essere ceduti solo una ulteriore volta a qualsiasi altro soggetto, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari.

Viene infine disposto che sono nulli:

- i contratti di cessione dei crediti d'imposta conclusi in violazione delle disposizioni di cui all'articolo 121, comma 1, del decreto-legge n. 34 del 2020,
- i contratti di cessione dei crediti d'imposta conclusi in violazione delle disposizioni di cui all'articolo 122, comma 1, del decreto-legge n. 34 del 2020;
- i contratti di cessione dei crediti d'imposta conclusi in violazione delle disposizioni transitorie di cui si è appena detto sopra.

Ringraziandovi per la cortese attenzione e restando a disposizione per vari ed ulteriori chiarimenti, si porgono,

Cordiali saluti.

Sbreviglieri, Rag. Marco

Sbreviglieri, Dott. Claudio